

EMERGENZA COVID-19 TERZO SETTORE

Un groviglio di scadenze per le assemblee del non profit

*Fissato un calendario diverso tra i vari enti per le delibere ordinarie
Per l'approvazione dei bilanci termine unico al 31 ottobre*

Proroghe delle assemblee degli enti non profit con groviglio di scadenze. Questo emerge dopo la conversione in legge del decreto cura Italia (il Dl 18/2020 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 110 di ieri) che contiene diversi interventi di modifica, alcuni dei quali dovranno essere attentamente valutati da professionisti e operatori del terzo settore.

Ci sono infatti almeno tre proroghe al vaglio delle assemblee.

La prima relativa all'articolo 35, che fa slittare il termine per l'approvazione del bilancio al 31 ottobre 2020 per tutti gli enti non profit.

Al riguardo, il testo originario del Dl 18/20 prevedeva già questa agevolazione per Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) per le quali il termine di approvazione sarebbe scaduto entro il periodo emergenziale del 31 luglio.

Con le ultime modifiche in sede di conversione, la proroga si applica, dunque, anche ad associazioni (riconosciute e non), fondazioni, comitati e altri enti senza scopo di lucro privi di tali qualifiche, i quali avranno a disposizione più tempo per la redazione e approvazione del bilancio.

Ulteriori proroghe per le assemblee si ritrovano anche all'articolo 106, che a seguito degli emendamenti riguarda ora sia le società sia gli altri enti. E proprio questa disposizione rischia di generare confusione nel panorama non profit.

Prima delle modifiche, la norma riguardava solo il mondo societario, prevedendo la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie (di approvazione del bilancio e non) entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (ossia il 29 giugno per gli enti che hanno l'esercizio che coincide con l'anno solare) e di utilizzare per le riunioni (ordinarie e straordinarie) indette entro il 31 luglio i mezzi di telecomunicazione e il voto per corrispondenza.

Con gli emendamenti le stesse agevolazioni sono state estese agli enti non profit, ma ad esclusione di Onlus, Odv e Aps. Si viene a creare un vero e proprio cortocircuito, oltre che un'evidente confusione applicativa.

Proviamo a riordinare, dunque, le scadenze. Gli enti diversi da Onlus, Odv e Aps potrebbero approvare il bilancio entro il 31 ottobre (articolo 35) e per le altre delibere dell'assemblea ordinaria (come ad esempio la nomina e la revoca delle cariche sociali che non scadono da statuto nel termine di approvazione del bilancio) beneficiare della proroga a fine giugno.

Onlus, Odv e Aps, invece, godrebbero dello slittamento al 31 ottobre solo per il bilancio (e le decisioni che da statuto hanno la medesima scadenza), senza alcuna ulteriore proroga.

Discorso analogo per l'utilizzo delle videoconferenze del voto elettronico, anche se per Onlus, Odv e Aps potrebbe applicarsi l'agevolazione (in parte diversa) dell'articolo 73, comma 3, che consente ad associazioni e fondazioni che non lo abbiano regolamentato di svolgere le sedute in videoconferenza.

Va detto che per coordinare il testo normativo erano intervenuti diversi emendamenti alla Camera, che tuttavia non hanno trovato spazio a causa della fiducia posta dal Governo.

Va da sé, quindi, che occorrerà tenere conto di una interpretazione sistematica, l'unica che possa in qualche modo sanare questo groviglio di date.

Si potrebbe pertanto immaginare di tenere ferme le date di ottobre per i bilanci e di estendere l'articolo 106 anche a Onlus, Odv e Aps, dal momento che la ratio della norma era quella di consentire anche agli altri enti diversi dagli Ets nel transitorio di poter godere di una proroga non disciplinata nell'originaria stesura del decreto legge Cura Italia.

La scadenza del 31 ottobre andrà considerata, inoltre, anche per gli adempimenti relativi al 5 per mille.

Con una modifica in sede di conversione, infatti, gli enti non profit avranno più tempo per svolgere le attività istituzionali sovvenzionate con i contributi del 2017 e rendicontare i progetti assegnati sulla base di leggi regionali e nazionali.

Sale poi da 12 a 18 mesi il termine per la redazione del rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite da parte dei beneficiari del 5 per mille.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gabriele Sepio